

COMUNE DI PIETRACAMELA

ELEZIONE PER IL RINNOVO DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI INTERMESOLI NEL COMUNE DI PIETRACAMELA

LISTA DEI CANDIDATI

Per l'elezione di n. 5 membri del comitato amministrativo

Che avrà luogo il giorno

DOMENICA 16.10.2022

| LISTA N. 1 | LISTA N. 2 |
|-------------------|-------------------|
| BELLISARI CORRADO | DI MICHELE EMILIO |
| IACHETTI DARIO | |
| D'AMICO FABRIZIO | |
| DI MARCO ENRICO | |

Dalla Residenza comunale, addì 08.10.2022

F.TO IL SINDACO
Dr. Antonio VILLANI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMITATI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 MARZO 1957, N. 278

.....omissis.....

Art.9 - Alle ore 7,00 del giorno stabilito per le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale e procede alla autenticazione delle schede. Tale operazione deve essere completata non oltre le ore 9,00. Il Presidente dichiara poi aperta la votazione che deve proseguire fino alle ore 20,00. A tale ora il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione.

Art.10 - La manifestazione del voto è segreta. Ciascun elettore ha diritto di votare per quattro candidati in qualunque lista siano compresi. Il voto si esprime tracciando nella scheda con la matita copiativa un segno nell'apposita casella a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i membri per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide altresì, quando il segno del voto sia apposto sulla casella a fianco del numero che contraddistingue ciascuna lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati. L'elettore che ha apposto il segno del voto sul numero di ordine di una lista, può cancellare uno o più nomi sulla lista prescelta e segnare i candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei membri per il quale ha diritto di votare.

Art. 11 - Ove sia stata ammessa a votare una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20% dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente la elezione è nulla.

Art. 12 - terminate le operazioni di votazioni il Presidente dà inizio alle operazioni pubbliche di scrutinio. Dopo aver accertato il numero dei votanti uno scrutatore designato dalla sorte, estrae le schede contenute nell'urna, la spiega e le consegna al Presidente il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa all'altro scrutatore che prende nota dei voti attribuiti a ciascun candidato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo i casi di nullità previsti dall'art. 64 del T.U. 16.05.1960 n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

....omissis.....